

**CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SAVONA ED L'ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA FINALIZZATO AL CONTROLLO E LA TUTELA DEI GATTI IN STATO DI LIBERTA' SUL TERRITORIO COMUNALE.**

**DURATA 01/10/2019 – 30/09/2022**

**SCRITTURA PRIVATA**

L'anno duemiladiciannove il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Savona nella sede del Comune di Savona, Corso Italia n.19

fra

il **COMUNE DI SAVONA**, che in seguito sarà chiamato, per brevità "Comune", P.IVA 00318690096 rappresentato dal Dirigente del Settore Qualità e Dotazione Urbane Ing. Marco DELFINO, nato a Cecina (LI) il 05/08/1966;

e

**L'ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALE**, Sezione Provinciale di Savona, che in seguito sarà chiamato per brevità "E.N.P.A.", codice fiscale 80116050586, con sede legale in Via Cavour 48 r, Savona, legalmente rappresentato dal Sig. Gio Batta BUZZI, nella sua qualità di Vicepresidente pro-tempore, nata a Savona il 05/01/1949;

PREMESSO:

- che la Legge della Regione Liguria 23/2000 affida ai Comuni il compito di assicurare il controllo della salute e del benessere degli animali d'affezione esistenti in stato di libertà sul territorio comunale e nella fattispecie detta le disposizioni in materia di tutela e protezione dei gatti delle colonie feline prevedendo, fra l'altro, la cura di soggetti feriti, malati e traumatizzati e la pianificazione degli interventi di controllo delle nascite da parte del Servizio Veterinario della ASL 2 Savonese e la successiva reimmissione degli animali nelle colonie feline di provenienza;
- che al fine di perseguire gli obiettivi e le finalità richiamate è opportuno stipulare una convenzione con un'Associazione avente finalità zoofile per la tutela e per le cure sanitarie necessarie ai gatti liberi;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

**- ARTICOLO 1 -**

***Sterilizzazione delle colonie feline***

Gli interventi per la limitazione delle nascite, che avverranno mediante sterilizzazione chirurgica, saranno effettuati dal Servizio Veterinario della A.S.L. 2 Savonese ai sensi dell'art. 5 L.R. 23/2000 secondo le procedure dallo stesso comunicate con nota prot. com. 11103 del 01.02.2012.

Per snellire al massimo lo svolgimento di tale attività la programmazione degli interventi verrà definita di

concerto tra l'E.N.P.A. e la stessa Azienda A.S.L.

L'E.N.P.A., in relazione ai succitati rapporti con l'Azienda A.S.L., garantisce che i gatti sottoposti a sterilizzazione appartengono esclusivamente a colonie feline libere cittadine, salvo imprevedibili catture di soggetti di proprietà vaganti e non sterilizzati dai proprietari.

L'E.N.P.A. si impegna, inoltre, ad attuare le operazioni di cattura e di trasporto degli animali in maniera corretta, nel rispetto della tutela della salute degli esemplari catturati e nei limiti dei propri livelli organizzativi ed associativi.

Gli esemplari sottoposti a sterilizzazione verranno collocati in un idoneo locale individuato dall'E.N.P.A. per il periodo di degenza post-operatoria e osservazione. L'alimentazione e la cura degli animali verrà assicurata dagli operatori volontari dell'E.N.P.A.

Al termine della degenza gli stessi volontari provvederanno a riammettere in libertà gli animali presso le colonie da cui erano stati prelevati. Eventuali problemi di tipo sanitario o decessi di animali insorti durante la degenza postoperatoria dovranno essere tempestivamente segnalati all'Azienda A.S.L. per le opportune verifiche.

## **- ARTICOLO 2 -**

### ***Soccorso dei felini feriti, malati e traumatizzati***

In attesa dell'istituzione, in collaborazione con l'ASL 2 di poli di emergenza veterinaria idonei a svolgere servizio di pronto soccorso per animali feriti, malati e traumatizzati di cui all'art. 4 comma 1, lettera "b", della Legge Regionale 23/2000, il Comune si convenziona con l'E.N.P.A. per il ricovero e la cura dei gatti feriti, malati e traumatizzati, consegnati al servizio Veterinario ASL 2, segnalati da cittadini o direttamente recapitati all'Associazione, escluso quindi il pronto intervento di cui all'art. 5, comma 3, lettera "b", di competenza del Servizio Veterinario ASL 2, nonché il pronto soccorso e la reperibilità delle strutture di ricovero oltre al normale orario di apertura.

L'E.N.P.A. si impegna a curare, accudire e mantenere i gatti feriti, malati e/o traumatizzati, a mezzo di propri Volontari e nelle strutture di pertinenza collegate, nei limiti dei propri livelli organizzativi ed associativi, fino al collocamento (per animali non autosufficienti) o alla reintroduzione nel territorio di provenienza, con interventi svolti da propri Volontari. L'E.N.P.A. potrà sospendere la ricezione degli animali presso le sue strutture o quella da esso gestite o comunque collegate quando la ricettività delle stesse sia esaurita o per esecuzione di opere e manutenzioni alle strutture o per il raggiungimento del limite numerico sopra indicato. In tali casi nessuna responsabilità per la mancata collocazione degli animali potrà essere riferita all'E.N.P.A., così come pure allo stesso Ente non potranno essere richieste somme ad alcun titolo per eventuale collocamento degli animali presso strutture terze.

## **- ARTICOLO 3 -**

### ***Contributi comunali***

Il Comune di Savona, per il servizio di cui trattasi derivante dagli impegni di cui alla oggetto della presente convenzione, stabilisce una quota annua massima di contributo pari ad euro 16.000,00 (sedicimila/00) da

liquidarsi semestralmente previa rendicontazione corredata da documenti attestanti le spese sostenute.

#### **- ARTICOLO 4 -**

##### ***Obblighi delle parti***

L'E.N.P.A. si impegna a che gli interventi oggetto della presente convenzione siano resi con continuità per il periodo preventivamente concordato.

Si impegna inoltre a dare tempestiva comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Le parti sono tenute a comunicare reciprocamente e con tempestività ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto o sulla validità della presente convenzione.

L'E.N.P.A. si impegna a svolgere un'adeguata attività di controllo della gestione degli interventi vigilando sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che queste vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore.

L'E.N.P.A. garantisce che gli operatori volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, e per la responsabilità civile verso terzi come da polizza stipulata.

L'E.N.P.A. si impegna inoltre a sollevare il Comune da ogni rischio, danno o responsabilità connessi allo svolgimento delle attività di cui trattasi, che dovessero verificarsi a propri aderenti o mezzi, nonché a terzi o a cose di terzi.

#### **- ARTICOLO 5 -**

##### ***Collaborazioni***

Il Comune e l'E.N.P.A. si impegnano, per quanto di competenza e nei limiti imposti dai rispettivi livelli organizzativi e finanziari, a:

1 Adottare i provvedimenti ritenuti opportuni per la tutela del benessere psicofisico dei gatti in città senza ricorrere a limitazioni del loro accesso nelle zone urbane ma realizzando aree ad essi riservate, sulla base di proposte elaborate dall'E.N.P.A.

2 Collaborare reciprocamente e con altri Enti ed Associazioni nel perseguimento delle iniziative dirette all'educazione zoofila della popolazione, da attuarsi mediante convegni, manifestazioni cinofile, interventi propagandistici nelle scuole ed a mezzo degli organi di stampa locali, nonché attraverso la pubblicazione e la diffusione periodica di opuscoli e manifesti.

Il Comune inoltre, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 31.03.79 (G.U. nr. 150 del 02.06.79), con la presente utilizza, a titolo volontario e gratuito, le Guardie Zoofile dell'E.N.P.A., per la protezione degli animali e la difesa del patrimonio zootecnico.

- ARTICOLO 6 -

**Termini e validità della convenzione**

La presente convenzione ha validità per il periodo dal 01/10/2019 – 30/09/2022.

Il Comune di Savona si riserva la facoltà di prorogare la presente convenzione nelle more della definizione ed approvazione di nuova convenzione.

Il Comune di Savona si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione qualora sopraggiungano novità in merito alla riorganizzazione della materia. Il Comune di Savona può risolvere, altresì, la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza, da parte dell'E.N.P.A., degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese di cui all'art. 3, sostenute dall'E.N.P.A. e opportunamente rendicontate fino al ricevimento della diffida.

L'E.N.P.A. può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 30 (trenta) giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di Savona, di quanto previsto all'art. 3 della presente convenzione.

La presente convenzione potrà essere rivista alla luce di novità legislative in materia.

Nell'ipotesi dell'insorgere di controversie di natura giurisdizionale, comunque connesse alla presente convenzione e relativi adempimenti, le parti espressamente stabiliscono la competenza esclusiva del foro di Savona ai sensi e per gli effetti del 2° comma del c.p.c.

La presente convenzione, redatta in triplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.8, 1 comma, della Legge 266/91.

Savona, addì .....

Per la piena osservanza di quanto sopra, le parti così si firmano:

Per il Comune di Savona

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Ambiente

Ing. Marco Delfino .....

Per l'E.N.P.A.

Il Vicepresidente della Sezione Provinciale di Savona

Sig. Gio Batta BUZZI .....